

ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 246 relativa alla sostanza attiva piretrine è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
*246	Piretrine: 8003-34-7 N: CIPAC 32 Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7 Piretrina 1: CAS 121-21-1 Piretrina 2: CAS 121-29-9 Cinerina 1: CAS 25402- 06-6 Cinerina 2: CAS 121-20-0 Jasmolina 1: CAS 4466- 14-2 Jasmolina 2: CAS 1172- 63-0	Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.	Estratto A: $\geq 500 \text{ g/kg}$ piretrine Estratto B: $\geq 480 \text{ g/kg}$ piretrine	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTIE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTIE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) il rischio per gli operatori e per i lavoratori; b) il rischio per gli organismi non bersaglio. Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono l'applicazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e altre misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti: 1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da informazioni su eventuali impurità e sulla sua equivalenza con le specifiche del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; 2) il rischio da inalazione; 3) la definizione di residuo; 4) la rappresentatività del principale componente "piretrina 1" per quanto riguarda il destino e il comportamento nel suolo e nell'acqua. Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 31 marzo 2014 e le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2015.")

13CE1191

